



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 161

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
E DEI SERVIZI CONNESSI STIPULATA IN DATA 21.09.2020 TRA LA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO (APAC) E LA SOCIETÀ DOLOMITI ENERGIA S.P.A..

La Giunta comunale

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DIECI del mese di NOVEBRE, alle ore 21.55 nella sala delle riunioni,
si è riunita la Giunta comunale.

PRESENTI		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Bugna Alberto	Vicesindaco		
Corradi Juri	Assessore		
Filosi Riccardo	Assessore		

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Giordani Federica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita la Giunta comunale a
deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:
 - a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 – ora art. 2, paragrafo 1 punto 14, lett. b) e art. 37 della Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;
- il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;
- in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
- l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ha sottoscritto in data 21.09.2020 con DOLOMITI ENERGIA S.p.A. con sede legale in Trento – Via Fersina, n. 23 – specifica Convenzione che contiene le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o degli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità) e per gli altri enti e società legittimate ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate;
- i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella medesima convenzione;
- oggetto della Convenzione sia la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, fermo restando che con la sottoscrizione della Convenzione il fornitore si obbliga alla fornitura di energia elettrica nella misura richiesta con gli ordinativi e nei termini e tempi precisati dalla Convenzione;

Evidenziato come la predetta Convenzione abbia validità di 18 mesi (dal 21 settembre 2020 al 21.09.2022), come precisato all'art. 2 – comma 3 della stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Amministrativo e rientra tra i provvedimenti adottati per il rispetto delle disposizioni in materia di spending review come previste all'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n° 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n° 135 in quanto attivata con ditta che opera nell'ambito del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione a livello provinciale.

Ritenuto che l'adesione alla Convenzione in oggetto:

- a) consenta un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, pone al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili nell'ipotesi di un suo collocamento "forzato" ed automatico nel servizio di maggior tutela;
- b) garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7, del D.L. 06.07.2013, n. 95;

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedimentali ed operativi, derivante per il Comune di Valdaone dall'adesione alla convenzione in oggetto;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di aderire, senza indugio, alla convenzione in argomento provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd.24.10.2018, esecutiva e ss.mm.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. DI ADERIRE, per quanto meglio specificato in premessa, alla Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e DOLOMITI ENREGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 21.09.2020, n. di racc. 46259 – n. Rep. 28709;
2. DI DARE ATTO che:
 - il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle amministrazioni contraenti a fornire energia elettrica nella misura richieste dalle medesime con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 300 GWh;
 - la convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. scade dopo 18 mesi salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato previa sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione;
 - le singole forniture, che devono essere attivate nel periodo di validità della convenzione, decorrono dalla data di attivazione delle stesse, possono durare fino ad un massimo di 18 mesi e comunque tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi dalla scadenza della convenzione;
 - la spesa conseguente al presente provvedimento, configurabile quale contratto di somministrazione, trova imputazione sui pertinenti interventi/capitoli del bilancio di previsione corrente;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Patrimonio tutti gli adempimenti conseguenti relativi all'attivazione della fornitura in argomento;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa il quale verrà assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 - lettera c);
5. DI PRECISARE che:
 - al rapporto instaurato con la ditta incaricata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali ed il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13.08.2010 n.136 e s.m.;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
7. DI COMUNICARE il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
- ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale supplente

Dott.ssa Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.